NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 4

Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata

Le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile. Le societa' e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-4-enti-e-tipi-di-societa-che-possono-esercitare-le-attivita-indicate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it